

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.89 del 15 maggio 2018

OGGETTO: VIII APPALTO SPECIFICO – farmaci epatite c – provvedimento di estensione fornitura ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.lgs.50/2016.

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F9;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";

-che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di

Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- che con il Decreto Dirigenziale numero 154 del 29 Marzo 2018, pubblicato sul BURC n. 23 del 03 aprile 2018, della U.O.D 06 Politica del Farmaco e Dispositivi della Direzione Generale n. 4 Tutela della Salute e Coordinamento del SSR -avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE NUMERO TRATTAMENTI AI CENTRI DI CURA DEI MEDICINALI DAA PER L'EPATITE C", è stata definita, in applicazione del decreto, l'assegnazione dei trattamenti dei farmaci Epclusa, Zepatier e Maviret per ciascun singolo centro prescrittore meglio precisati nel decreto citato per il periodo Aprile-Maggio-Giugno 2018;

-che il suddetto decreto prevedeva che So.Re.Sa provveda all'approvvigionamento centralizzato del farmaco di cui trattasi;

RILEVATO

- che, pertanto, con Determinazione del Direttore Generale n. 58 del 05.04.2018 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/16, la fornitura di farmaci Epclusa, Maviret e Zepatier, per la durata di mesi tre (aprile-maggio-giugno) al fine di garantire i trattamenti assegnati a ciascun centro prescrittore dal su richiamato Decreto Dirigenziale numero 154 del 29 Marzo 2018;

- che successivamente all'aggiudicazione la U.O.D 06 Politica del Farmaco e Dispositivi della Direzione Generale n. 4 Tutela della Salute e Coordinamento del SSR con nota prot.2018.0261554 del 23.04.2018, ha comunicato che il DCA n.24 del 29.03.2018 ha individuato due nuovi centri prescrittori presso la AOU Federico II e la AOU Vanvitelli ed inoltre stabilito il fabbisogno dei farmaci per epatite c Epclusa, Maviret e Zepatier per la durata di mesi tre (aprile-maggio-giugno 2018) da destinare tali nuovi centri prescrittori;

- che il costo per garantire i trattamenti a centri prescrittori di nuova istituzione per il periodo aprile-maggio-giugno 2018, rientra ampiamente nella previsione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs.50/2016;

VISTO

- l'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 a mente del quale "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto".

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 18 gennaio 2018,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa,

1) di prendere atto della nota prot.2018.0261554 del 23.04.2018, con la quale la U.O.D 06 Politica del Farmaco e Dispositivi della Direzione Generale n. 4 Tutela della Salute e Coordinamento del SSR, ha stabilito il fabbisogno dei farmaci per epatite c Epclusa, Maviret e Zepatier per la durata di mesi tre (aprile-maggio-giugno 2018) da destinare ai due nuovi centri prescrittori individuati con il DCA n.24 del 29.03.2018;

2) di disporre, pertanto, l'aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, relative ai seguenti contratti:

i) repertorio n.67/2018 stipulato in data 14 maggio 2018 con la Gilead Sciences srl, avente ad oggetto la fornitura del farmaco Epclusa per la durata di mesi tre (aprile-maggio-giugno 2018);

ii) repertorio n. 68/2018 stipulato in data 15 maggio 2018 con la Abbvie srl, avente ad oggetto la fornitura del farmaco Maviret per la durata di mesi tre (aprile-maggio-giugno 2018);

iii) repertorio n.65/2018 stipulato in data 10.05.2018 con la M.S.D. Italia srl, avente ad oggetto la fornitura del farmaco Zepatier, per la durata di mesi tre (aprile-maggio-giugno 2018);

2) di dare atto che l'importo risultante per effetto dell'incremento della fornitura, non eccede la misura di un quinto dell'importo originario del contratto;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di So.re.Sa. S.p.A;

4) di dare comunicazione del presente provvedimento, ai sensi di legge, agli operatori economici interessati.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Dott. Gianluca Postiglione

